



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 16/10/2014

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 12

Oggetto: **Al via il Bonus “Programma Garanzia Giovani**

**Ministero del Lavoro, Decreto direttoriale 8 agosto 2014, n. 1709
INPS, Circolare 3 ottobre 2014, n. 118**

Il 2 ottobre 2014 il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014, recante le disposizioni per la concessione di un bonus per l'assunzione di giovani registrati nel “Programma Operativo Nazionale iniziativa Occupazione Giovani”.

Alle imprese spetterà un incentivo variabile tra i 1.500 e i 6000 euro per assunzioni a tempo determinato o indeterminato di giovani:

- *di età compresa tra i 16 e i 29 anni che abbiano assolto al diritto/dovere d'istruzione e formazione se minorenni,*
- *non occupati né inseriti in percorsi di studio o formazione.*

Il bonus, fruibile per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017, è concesso (ad esaurimento dei fondi territorialmente stanziati) previo invio telematico di richiesta all'INPS come da indicazioni dell'Istituto contenute nella Circolare n.118 del 3 ottobre 2014.

È stato pubblicato in data 2 ottobre 2014, sul sito del Ministero del lavoro, il **Decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014** recante disposizioni in merito alla concessione ai datori di un bonus di importo variabile per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato (almeno 6 mesi) di giovani inoccupati (si veda infra), in relazione al “Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani”, di seguito “**Programma Garanzia Giovani**”.

Gli aspiranti lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti, si registrano al citato Programma tramite il sito www.garanziegiovani.gov.it al quale poi accedono le imprese che necessitano di personale.

Il beneficio, d'importo variabile tra i 1.500,00 e i 6.000,00 euro, spetta per le assunzioni effettuate **dal 3 ottobre 2014** (fino ad esaurimento degli stanziamenti territoriali) previa presentazione telematica di una domanda secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la **Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014**. Va evidenziato che ad oggi detta richiesta telematica non è ancora disponibile.

La norma designa l'**INPS**

- sia come **intermediario** demandato all'**erogazione** del **beneficio**, mediante conguaglio con la contribuzione previdenziale mensile dovuta,
- sia come soggetto preposto al **monitoraggio** delle **risorse** utilizzate.

Di seguito in tabella gli Enti territoriali coinvolti dal "Programma Garanzia Giovani" con i relativi stanziamenti.

ENTE STANZIAMENTO

Abruzzo	4.000.000,00
Basilicata	627.180,00
Calabria	10.790.413,26
Emilia - Romagna	7.417.948,40
Friuli - Venezia Giulia	2.500.000,00
Lazio	35.700.000,00
Liguria	2.779.000,00
Lombardia	52.393.780,00
Marche	3.200.000,00
Molise	200.000,00
Prov. Autonoma Trento	783.500,00
Puglia	28.454.459,00
Sardegna	12.209.063,00
Sicilia	10.000.000,00
Toscana	9.000.000,00
Umbria	3.700.000,00
Veneto	5.000.000,00

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

I **datori** di lavoro potenzialmente fruitori del beneficio in oggetto sono **tutti** quelli del **settore privato**, indipendentemente dal fatto che siano o meno imprenditori.

Si ritiene utile ricordare che l'individuazione dei datori di lavoro del settore privato, nei particolari casi in cui questo non risulti agevole, può essere effettuata escludendo tutti quei soggetti elencati nel D.Lgs n. 165/2001 che disciplina nel dettaglio tutti le figure giuridiche che vanno ricompresi nella Pubblica Amministrazione

LAVORATORI COINVOLTI

In relazione ai **lavoratori** la cui assunzione permette la richiesta del beneficio, vanno individuati:

- i **requisiti soggettivi** dei neoassunti, nonché le **tipologie contrattuali** utilizzate per le assunzioni.

Requisiti soggettivi

In primo luogo vanno precisati i requisiti che i giovani devono possedere, ex articolo 2 del Decreto direttoriale in esame.

Più precisamente si tratta di **giovani** che **contemporaneamente**:

- sono registrati al "Programma Garanzia Giovani"
- hanno un'**età** compresa **tra i 16 e i 29** anni,
- hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione qualora minorenni,
- non essere inseriti in percorsi di studio, di formazione, né tanto meno possiedono un'occupazione lavorativa.

Il “Programma Garanzia Giovani”

La **registrazione**, a cura del giovane, al “**Programma Occupazione Giovani**” avviene tramite

- profilazione telematica sul sito www.garanzীগiovani.gov.it nonché
- sui portali espressamente dedicati che eventualmente le Regioni hanno predisposto o predisporranno.

A seguito della registrazione sarà cura del Centro per l'impiego territorialmente competente (o di un altro eventuale soggetto privato accreditato) contattare il giovane che, a seguito di un colloquio individuale, verrà associato ad una scala di difficoltà nel trovare un impiego come di seguito riportato in tabella.

GRADO DI DIFFICOLTÀ NELLA RICERCA D'IMPIEGO CLASSE DI PROFILAZIONE DIFFICOLTÀ

- 1 Bassa
- 2 Media
- 3 Alta
- 4 Molto alta

Va evidenziato che, non solo l'iscrizione al “Programma Garanzia Giovani” è necessaria per fruire del bonus, ma il grado di profilazione associato al giovane determinerà poi anche l'importo del beneficio spettante.

Infatti come si illustrerà in seguito l'importo di agevolazione spettante è proporzionale al grado di difficoltà del giovane assunto nel trovare un impiego.

I NEET

Può iscriversi al “Programma Garanzia giovani”, il giovane che **contemporaneamente**:

- ha **un'età** compresa **tra i 15 e i 29** anni;
- ha **assolto** agli obblighi di **istruzione/formazione** qualora minorenni,
- non** è inserito in **percorsi di studio, di formazione**, né tanto meno possedere **un'occupazione** lavorativa.

Il giovane che rispetta tutti i requisiti sopra riportati viene definito **NEET** (acronimo inglese di **Not [engaged in] Education, Employment or Training**).

L'INPS definisce i seguenti casi particolari:

- il beneficio spetta solo se all'assunzione il giovane ha 16 anni compiuti, anche se l'iscrizione al “Programma Garanzia Giovani” può già avvenire all'età di 15 anni;
- il beneficio spetta anche al giovane che all'atto dell'assunzione ha già 30 anni compiuti, a patto che ne abbia ancora 29 al momento dell'iscrizione al Programma.

Tipologie contrattuali

La fruizione del bonus è ammessa in caso di assunzione:

- a tempo **indeterminato**, anche in somministrazione;
- a tempo **determinato** per almeno **6 mesi**, anche in somministrazione;
- a **tempo parziale** indeterminato/determinato, con prestazione pari **almeno al 60%** dell'orario ordinario di lavoro del full-time
- del lavoratore già **socio**.

È in ogni caso **esclusa** la fruizione del beneficio per le assunzioni effettuate con le **seguenti tipologie** contrattuali:

- apprendistato**,
- lavoro **domestico**,
- lavoro a **chiamata**,
- lavoro **ripartito** e
- accessorio**.

Il Ministero precisa inoltre all'articolo 4 che:

“(...) l’incentivo è altresì escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di emunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico.”

MISURA DEL BENEFICIO

Come anticipato, la profilazione del NEET nel registro del “**Programma Occupazione Giovani**” è fondamentale per calcolare il potenziale beneficio spettante all'impresa che assume.

La misura dell'incentivo varia in base alla classe di profilazione (bassa, media, alta, molto alta) nonché all'assunzione a tempo determinato o indeterminato.

Di seguito in tabella la misura del beneficio così come da allegato 2 del Decreto direttoriale.

RAPPORTO DI LAVORO	IMPORTO PER CLASSE DI PROFILAZIONE			
	1 BASSA	2 MEDIA	3 ALTA	4 MOLTO ALTA
Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi			1.500	2.000
Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi			3.000	4.000
Rapporto a tempo indeterminato	1.500	3.000	4.500	6.000

In relazione al godimento del bonus, il decreto all'articolo 6 precisa quanto segue:

- per i rapporti a tempo **indeterminato** o **determinato** (pari o superiori a **12 mesi**), l'incentivo va fruito in **12 quote** mensili di pari importo;
- per i rapporti a tempo determinato inferiori a 12 mesi il bonus spettante va fruito in 6 quote mensili di pari importo;
- per le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato il bonus non spetta per i mesi in cui viene erogata la sola indennità di disponibilità;
- in caso di risoluzione anticipata del rapporto, l'incentivo è riproporzionato alla durata effettiva dello stesso.

CASI PARTICOLARI

Il part-time

In relazione ai rapporti a **tempo parziale**, precisa l'INPS, l'incentivo spetterà in proporzione all'orario normale ridotto del neoassunto: si ritiene quindi che il bonus vada riproporzionato alla percentuale esposta nell'elemento <PercPartTime> di <DenunciaIndividuale> in Uniemens.

Trasformazione a tempo indeterminato

In caso di **trasformazione a tempo indeterminato** di un rapporto a tempo determinato per il quale il datore di lavoro abbia già fruito del relativo bonus, lo stesso potrà fruire del bonus nel limite della differenza di quanto già fruito in precedenza.

Per poter fruire del bonus “residuale” sopra descritto è comunque necessario che la trasformazione a tempo indeterminato avvenga entro i termini di scadenza originariamente fissati del rapporto a tempo determinato.

Proroga del tempo determinato

Come precisato dall'articolo 5 comma 4 del Decreto direttoriale, in caso di **proroga o rinnovo** di un contratto a **tempo determinato**, non viene riconosciuto **nessun ulteriore incentivo**.

CONDIZIONI DI SPETTANZA

Al fine di fruire del bonus, il datore di lavoro è vincolato:

- al rispetto della normativa in materia di **DURC interno** (articolo 1, commi 1175 e 1176 della Finanziaria per l'anno 2007) adempiendo quindi agli obblighi contributivi, all'osservanza della normativa a tutela delle condizioni di lavoro, nonché all'applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello sia per la parte economica che normativa;
- all'applicazione dei principi stabiliti dalla “Riforma Fornero” in materia di agevolazioni, così come previsto dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15 della Legge n.92/2012 (si veda a riguardo l'Aggiornamento AP n. 405/2012), nonché
- al rispetto dei limiti imposti dal “regime de minimis” attualmente fissati dai Regolamenti comunitari (si veda a riguardo l'Aggiornamento AP n. 311/2014).

Il Decreto direttoriale n. 1709/2014 all'articolo 7, comma 3, precisa che il bonus **non è cumulabile** con nessun altro tipo di incentivo all'assunzione sia esso di natura economica o strettamente contributivo.

In particolare va evidenziato che il **bonus** non va considerato uno sgravio contributivo, bensì un **beneficio non contributivo**, anche se il datore di lavoro lo porta mensilmente a conguaglio con la contribuzione dovuta (nei primi 12 mesi o 6 in caso di rapporto a tempo determinato inferiore ai 12 mesi, o di un minor numero di mesi in caso di cessazione anticipata).

Inoltre, precisa l'Istituto, nel caso **ricorrono contemporaneamente** i **requisiti** per la fruizione del bonus e di **altri benefici**, il datore di lavoro:

- dovrà **rinunciare al bonus** potendo fruire degli **ulteriori benefici** se questi si configurano in **sgravi contributivi** (ad esempio assunzioni di disoccupati di lungo periodo ex articolo 8, comma 9, Legge n. 407/1990);
- potrà **scegliere alternativamente** tra il bonus e le ulteriori agevolazioni, se queste ultime **non** si configurano come **sgravi contributivi** (ad esempio, bonus Under 30).

PROCEDURA DI RICHIESTA

In **primo luogo**, il **datore** di lavoro **comunica** tramite procedimento telematico l'assunzione (o la **volontà di assunzione**) a tempo determinato/indeterminato (o trasformazione a tempo indeterminato) di un giovane NEET, evidenziando anche Regione e Provincia di svolgimento dell'attività lavorativa del neoassunto.

La comunicazione avviene tramite modello “**GAGI**”, appositamente istituito, presente

nell'applicazione "DiResCo" sul sito dell'INPS al consueto menù "servizi per le aziende e consulenti".

A regime, il primo giorno successivo all'invio telematico della richiesta, l'INPS:

si accerta che il NEET sia iscritto al "Programma Garanzia Giovani" e verifica la classe di profilazione attribuita.

L'Istituto precisa che nel caso in cui non sia stata ancora assegnata la classe di profilazione, sospenderà l'iter di richiesta in attesa che il Ministero solleciti le Regioni; decorsi inutilmente 15 giorni sarà lo stesso Ministero ad attribuire la classe, in modo che l'INPS possa procedere con l'elaborazione del "GAGI";

calcola l'importo del bonus spettante verificando la disponibilità residua delle risorse attribuite alla Regione coinvolta;

in caso di disponibilità di fondi, comunica **esclusivamente** tramite "DiResCo" che è stato prenotato il bonus in favore del datore di lavoro richiedente.

Entro:

il **settimo giorno** dalla **risposta positiva** dell'INPS, il datore di lavoro deve provvedere all'**assunzione/trasformazione** del NEET, qualora non vi abbia ancora provveduto;

quattordici giorni dalla **risposta positiva** dell'INPS, il datore di lavoro dovrà **comunicare** all'Istituto l'avvenuta **assunzione/trasformazione** del giovane tramite "DiResCo", **chiedendo** contestualmente anche la **conferma** della prenotazione del **bonus** effettuata dall'INPS in suo favore.

La comunicazione di avvenuta assunzione nonché la conferma di richiesta del bonus **devono essere effettuati** nei termini descritti, **pena la decadenza** del diritto al beneficio.

Tale **obbligo** ha carattere **perentorio** in quanto non è una disposizione **prevista** dalla Circolare dell'INPS, bensì da un passaggio della **norma** ed in particolare dell'articolo 9, comma 5.

L'**istanza di conferma** della prenotazione del beneficio **rappresenta** la **domanda definitiva** del bonus, nella quale può essere variata la Provincia di svolgimento dell'attività del giovane: la variazione dovrà comunque avvenire nell'ambito della stessa Regione.

A tale proposito **non è chiaro** se l'**obbligo** di prestazione lavorativa nella **Regione** originariamente comunicata **permane** anche per i **mesi successivi** nei quali viene erogato il bonus.

Come anticipato nell'Aggiornamento AP n. 336/2014, il bonus non è erogato in unica soluzione ma in quote mensili dal mese dell'assunzione: i fondi utilizzati sono quelli della Regione/Provincia di Trento comunicati in origine tramite "GAGI".

Un eventuale trasferimento del dipendente in altra Regione comporterebbe l'aumento occupazionale di un territorio finanziato con le risorse di un altro, con la situazione limite per la quale il dipendente trasferito potrebbe lavorare in una Regione che non è nemmeno destinataria del Provvedimento in esame (ad esempio la Campania o la Provincia di Bolzano). A riguardo, né il Decreto direttoriale né l'INPS si sono pronunciati: si rimane in attesa dei dovuti chiarimenti.